

DETERMINAZIONE DSAI/30/2022/EEL

**AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI SWITCHING
A SEGUITO DI RISOLUZIONE DEI CONTRATTI DI DISPACCIAMENTO E TRASPORTO**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 22 dicembre 2022

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/1995);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 29 maggio 2015, 258/2015/R/com di approvazione del "Testo integrato della morosità elettrica (TIMOE)" e s.m.i. (di seguito: TIMOE);
- la deliberazione dell'Autorità 14 ottobre 2015, 487/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 487/2015/R/eel) e relativo Allegato A recante "Disposizioni funzionali all'esecuzione di un contratto di fornitura concluso con una nuova controparte commerciale da parte di un cliente finale titolare di un punto di prelievo attivo" e s.m.i. (di seguito: Allegato A alla deliberazione 487/2015/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 11 febbraio 2020, 37/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 37/2020/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 24 maggio 2022, 222/2022/E/eel (di seguito: deliberazione 222/2022/E/eel);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti

sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” e s.m.i. (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);

- la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A (di seguito: deliberazione 658/2016/A);
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A (di seguito: deliberazione 57/2018/A);
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A (di seguito: deliberazione 58/2018/A).

CONSIDERATO CHE:

- con il TIMOE l’Autorità ha definito, tra l’altro, la regolazione dei servizi di dispacciamento e di trasporto nei casi di inadempimento dell’utente del trasporto e dispacciamento verso Terna relativamente alle obbligazioni inerenti al contratto di dispacciamento (Titolo III del TIMOE), prevedendo, oltre a specifici obblighi di comunicazione, anche le modalità di trasferimento dei punti di prelievo inseriti nel contratto di dispacciamento dell’utente del trasporto e dispacciamento inadempiente, al servizio di maggior tutela, a tutele graduali per le piccole imprese o per le microimprese o al servizio di salvaguardia (art. 18);
- segnatamente, l’art. 19 del TIMOE prevede che in caso di inadempimenti relativi al servizio di dispacciamento:
 - i) Terna, contestualmente all’invio della diffida, comunica al Sistema informativo integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell’energia elettrica e del gas (di seguito: SII) il termine decorso il quale il contratto di dispacciamento verrà risolto e il SII a sua volta lo comunica tempestivamente alle imprese distributrici (commi 1 e 2);
 - ii) decorso il predetto termine, in caso di persistenza dell’inadempimento Terna ne dà immediata comunicazione al SII (comma 3);
 - iii) il SII tempestivamente provvede a:
 - comunicare a *ciascuna controparte* commerciale, se diversa dall’utente inadempiente, la risoluzione per inadempimento del contratto di dispacciamento relativo all’utente del dispacciamento cui la stessa risulta associata (comma 3ter);
 - inviare ai *clienti finali* titolari di punti di prelievo associati all’utente del trasporto e dispacciamento inadempiente la *comunicazione di risoluzione dei relativi contratti* (comma 5);
- con riferimento a quest’ultima comunicazione, l’art. 4, comma 2, della deliberazione 37/2020/R/eel dispone che essa deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - l’avvenuta risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto dell’utente responsabile dell’energia prelevata e la conseguente risoluzione del contratto di fornitura, con l’indicazione della data;
 - l’avviso che, di conseguenza, il fornitore a cui è stato risolto il contratto non ha titolo a fatturare il cliente finale e il cliente finale non è tenuto pagare il proprio

venditore per i prelievi effettuati successivamente alla data indicata ai sensi del precedente alinea;

- *l'avvenuta attivazione del servizio di ultima istanza* cui il cliente ha diritto, con l'indicazione della data e della ragione sociale dell'esercente;
- l'avviso che il servizio di salvaguardia prevede l'applicazione di specifiche condizioni economiche ai prelievi di energia effettuati fino all'ultimo giorno del mese successivo alla data di attivazione del servizio e che, ai prelievi di energia effettuati successivamente a tale data, verranno applicate le condizioni economiche normalmente previste per l'erogazione del servizio;
- l'avviso che il cliente finale, una volta selezionata una nuova controparte commerciale, può accedere ad una *apposita procedura veloce di cambio fornitore* che gli consente di uscire dal servizio di ultima istanza in qualsiasi giorno del mese, fino all'ultimo giorno del sesto mese successivo alla data di attivazione del servizio;
- a tutela della continuità della fornitura per i clienti finali, l'articolo 21 del TIMOE dispone che, a seguito della risoluzione dei contratti di dispacciamento (e di trasporto) per inadempimento dell'utente del trasporto e dispacciamento e, dunque, anche del connesso contratto di fornitura, con riferimento a punti di prelievo del mercato libero il SII provvede all'attivazione dei servizi di ultima istanza;
- con riferimento a tali fattispecie, l'art. 1 dell'Allegato A alla deliberazione 487/2015/R/eel recante "*Riforma del processo di switching nel mercato retail elettrico*", stabilisce che, in deroga al regime ordinario secondo cui la data di decorrenza di uno *switching* coincide di norma con il primo giorno del mese, "*Qualora il nuovo contratto di fornitura con il cliente finale sia stato stipulato a seguito dell'attivazione dei servizi di ultima istanza ai sensi del Titolo III del TIMOE a seguito di risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto per inadempimento dell'utente, lo switching può avere decorrenza a partire da qualsiasi giorno del mese, fino all'ultimo giorno del sesto mese successivo alla data di attivazione del servizio*" (cd. "*switching veloce*" o "*infra-mese*");
- la *ratio* di tale disposizione è quella di consentire al cliente finale che, suo malgrado ovvero a causa dell'inadempimento dell'utente del trasporto e dispacciamento, si ritrova nei servizi di ultima istanza, di poterne uscire velocemente, in qualsiasi giorno del mese.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con deliberazione 222/2022/E/eel l'Autorità ha approvato una verifica ispettiva nei confronti di un'impresa esercente l'attività di vendita di energia elettrica in materia di *switching* a seguito di risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto;
- in attuazione di tale deliberazione, l'Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, ha effettuato, nei giorni 12 e 13 luglio 2022, una verifica ispettiva presso l'impresa esercente l'attività di

vendita ai clienti finali di energia elettrica EICOM S.r.l. (di seguito: EICOM o società);

- dagli elementi acquisiti nel corso della predetta verifica ispettiva è emersa l'inosservanza di alcune disposizioni in materia di *switching*;
- in particolare, EICOM risulta avere ricevuto in data 25 novembre 2021 dal SII la comunicazione della risoluzione, con decorrenza dalla medesima data, del contratto di dispacciamento nei confronti dell'utente del dispacciamento C.U.R.A. CONSORZIO UTILITIES RAVENNA S.c.r.l. cui EICOM era abbinata in RCU (Registro Centrale Ufficiale) come venditore, e conseguentemente – stante l'automatica risoluzione anche dei contratti di fornitura – l'attivazione dei servizi di ultima istanza con decorrenza 26 novembre 2021 per i punti di prelievo aventi il predetto utente del dispacciamento; nella medesima comunicazione il SII ha precisato che per tutti i punti oggetto di risoluzione contrattuale lo *switching* infra mese può essere presentato a partire dalla data di decorrenza della risoluzione contrattuale quindi dal 25 novembre 2021 (doc. 2 acquisito in verifica ispettiva e punti 2 e 3 della *check list*);
- a seguito di tale comunicazione, EICOM – come dalla medesima dichiarato (punti 3 e 4 della *check list*) – ha immediatamente individuato un nuovo utente del dispacciamento e del trasporto tramite il quale ha presentato, in data 26 novembre 2021, richieste di *switching* infra mese con decorrenza 29 novembre 2021 per tutti gli oltre duemila POD interessati dalla risoluzione contrattuale, inserendo nel campo “DataSottoscrizioneContratto” (di fornitura) dell'elenco trasmesso al nuovo utente del dispacciamento ai fini della presentazione al SII della richiesta di *switching* veloce, la medesima data – fittizia – per tutti i POD ovvero l'ultimo giorno del mese precedente alla data di risoluzione (punti 3 e 4 della *check list* della verifica ispettiva);
- tale condotta della società risulta in palese contrasto con le disposizioni in materia di *switching* che prevedono, in caso di risoluzione del contratto di dispacciamento e trasporto, la pressoché *automatica risoluzione anche* dei contratti di *fornitura* dei clienti finali titolari dei punti di prelievo associati all'utente del dispacciamento e trasporto inadempiente con conseguente attivazione dei servizi di ultima istanza (art. 19, comma 5, del TIMOE e art. 4, comma 2, della deliberazione 37/2020/R/eel) e la possibilità, in tali particolari fattispecie, di accedere alla procedura di *switching* veloce, cioè infra mese, mediante stipulazione di un *nuovo* contratto di fornitura a seguito della risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto per inadempimento dell'utente (art. 1, Allegato A alla deliberazione 487/2015/R/eel);
- EICOM, invece, non risulta avere sottoscritto *nuovi* contratti di fornitura con i clienti finali: né *dopo* tale risoluzione, né *prima*, avendo ammesso di avere comunicato al SII, nell'ambito della procedura di *switching* veloce, una data di sottoscrizione dei contratti di fornitura (anteriore alla risoluzione) uguale per tutti i clienti, all'asserito fine di “*velocizzare le operazioni a tutela della clientela*” (punto 4 della *check list*); ciò in violazione sia delle disposizioni in materia di risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto per inadempimento

dell'utente del dispacciamento e del trasporto, sia delle disposizioni in materia di *switching* infra mese;

- alla luce di quanto sopra, EICOM risulta avere violato l'art. 19, comma 5, del TIMOE, l'art. 1 dell'Allegato A alla deliberazione 487/2015/R/eel e l'art. 4, comma 2, della deliberazione 37/2020/R/eel.

DETERMINA

1. di avviare un procedimento nei confronti di EICOM S.r.l. per l'accertamento della violazione delle disposizioni in materia di risoluzione dei contratti di trasporto e dispacciamento per inadempimento dell'utente del trasporto e dispacciamento e di *switching* nei termini di cui in motivazione e per l'adozione del relativo provvedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
2. di designare, ai sensi dell'articolo 7 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com e degli articoli 14, comma 3, lettera b) e 16, comma 2, lettera b) dell'Allegato A alla deliberazione 57/2018/A, quale responsabile del procedimento l'avv. Veronica Olmari, nella sua qualità di Responsabile dell'Unità Violazioni della Regolazione Mercati Energetici della Direzione Sanzioni e Impegni;
3. di comunicare che, ai sensi dell'art. 4**bis**, comma 2 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
4. di comunicare che, ai sensi dell'art. 4**bis**, comma 1 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine per l'adozione del provvedimento finale è di 220 (duecentoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
5. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'art. 33 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.arera.it all'attenzione del responsabile del procedimento e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
6. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'art. 8 dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possono presentare al responsabile del procedimento richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 5;
7. di comunicare il presente provvedimento a EICOM S.r.l. (partita IVA 02465700033) mediante PEC all'indirizzo eicom@pec.gruppoei.com e di pubblicarlo sul sito *internet* dell'Autorità www.arera.it.

Milano, 22 dicembre 2022

Il Direttore
avv. Michele Passaro